



Studio Cirilli

consulenza aziendale, fiscale e del lavoro

AREA AZIENDALE - FISCALE

Dott. Gianluigi Cirilli - Dottore Commercialista
Dott.ssa Paola Morelli - Dottore Commercialista
Dott.ssa Giada Maistro - Dottore Commercialista
Dott. Mauro Bertazzo

AREA CONSULENZA DEL LAVORO

Rag. Francesco Cirilli - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Sofia Toniolo

Padova, 07 febbraio 2018

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2018 – NUOVO TERMINE DI TRASMISSIONE

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2018, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2018, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2017, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e i redditi di lavoro.

La CU 2018, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

Termini

La CU 2018 si articola in due diverse certificazioni:

- il modello sintetico, da consegnare ai lavoratori entro il 31 marzo;
- il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate:

Quest'anno è presente una novità riguardante il termine di invio delle certificazioni all'Agenzia delle entrate, termine che differisce a seconda delle informazioni che vengono certificate:

- qualora la CU contenga informazioni da includere nella dichiarazione precompilata del percipiente (ad esempio, le informazioni riguardanti redditi di lavoro dipendente e assimilato), la scadenza di invio all'Agenzia delle entrate è fissata al **7 marzo**;
- per le certificazioni che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, la scadenza di invio è fissata al **31 ottobre**, ossia la medesima scadenza del modello 770 (nuovo termine introdotto dalla L. 205/2017, mentre negli scorsi anni il differimento avveniva a seguito di specifico provvedimento). Questa scadenza, in particolare, interessa le certificazioni rilasciate per compensi erogati a percipienti che conseguono redditi di lavoro autonomo abituale ovvero per provvigioni riconosciute a soggetti esercenti attività d'impresa.





Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all'Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

- frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che, dal 2011, non hanno presentato il modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
- certificazione Unica 2018, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

- dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
- certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
- certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

➔ Si ricorda che vanno riportati nella CU 2017 anche i compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai nuovi soggetti "minimi forfetari" di cui all'articolo 1 della L. 190/2014 e i compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, D.L. 98/2011.

Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/1965.

Si ricorda infine che tutti i valori da riportare nella CU 2017 devono essere espressi in unità di euro, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Ai fini organizzativi, per ricordare l'operatività degli studi dei commercialisti e dei consulenti del lavoro, al pari di quanto avviene per l'invio del modello 770, è data facoltà ai sostituti di suddividere il flusso telematico inviando



separatamente, ad esempio:

- frontespizio, quadro CT e certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati;
- frontespizio e certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello utilizzabile così come le relative istruzioni di compilazione possono essere scaricate dal sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/dichiarazioni/certificazione+unica+2018/modello+cu2018/indice+modellocu+2018>

Si ribadisce che tali certificazioni, oltre che inviate ai sostituiti, devono anche essere inviate telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro la richiamata scadenza del 7 marzo 2017.

Considerando le pesanti sanzioni per le omissioni e le irregolarità dell'invio, **si evidenzia alla clientela che decida di affidarsi allo studio per fare fronte al citato adempimento dovrà essere consegnata allo studio entro e non oltre la data di lunedì 19 febbraio 2018 la seguente documentazione:**

- **copia delle fatture pagate nell'anno 2017 soggette a ritenuta e copia dei mod. F24 con cui sono state versate le ritenute,**
- **copia delle certificazioni da voi compilate qualora il vostro software gestionale ne consenta la compilazione.**

Qualora invece, disponendo del software per la generazione del file telematico, decidiate di provvedere autonomamente alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate tramite i canali "Fisco on line" o "Entratel" delle certificazioni CU, Vi invitiamo a comunicarcelo per iscritto dispensandoci in tal modo dall'adempimento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Cirilli